



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00357/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 61/2025, presentato congiuntamente, in data 3 settembre 2025, dai sigg. [omissis] e [omissis], nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore [omissis], contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Dilettanti (LND) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 15/CFA/2025-2026, con la quale, nel respingere il reclamo proposto, tra gli altri, dal sig. [omissis], è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0233/TFNSD del 19/23 giugno 2025, con cui è stata irrogata, a carico del suddetto sig. [omissis], la sanzione della squalifica per anni 4 e mesi 6.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 21 aprile 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Maietta

IL RELATORE
F.to Giuseppe Andreotta

Depositato in Roma, in data 21 aprile 2026.

PER IL SEGRETARIO
F.to Dario Bonanno